



Taglio di Po, lì 27/10/2023

GENTILI CLIENTI

Loro sedi

**STRALCIO AUTOMATICO CONTRIBUTI INPS – SCADENZA 10/11/2023**

Spett.le Cliente,

lo Studio la informa che l'INPS ha emanato un circolare con cui consente di chiedere l'annullamento dello stralcio automatico dei contributi INPS al fine di evitarne l'incidenza sulla posizione contributiva.

Come noto, sono state introdotte delle normative agevolative che hanno comportato **lo stralcio automatico** per debiti affidati all'agente riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, **tra cui i contributi INPS**. Lo stralcio in questione ha compreso anche la quota capitale e poiché non opera alcun versamento figurativo a carico dell'erario si ha l'effetto che:

- Non si ottiene l'accredito pieno dei contributi a fronte della somma versata
- Con effetto anche sulla c.d. "anzianità contributiva".

In altre parole, lo stralcio automatico dei contributi INPS incide sulla posizione contributiva del lavoratore in termini di "importi/tempi" relativi alla "pensione" in corso di maturazione.

Al fine di evitare che lo stralcio automatico potesse arrecare disagi ai contribuenti che intendevano versare integralmente i contributi previdenziali dovuti **il legislatore ha previsto:**

- per gli iscritti alle Gestioni IVS degli artigiani e dei commercianti
- per gli iscritti alle Gestione IVS dei lavoratori autonomi agricoli
- per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS

**la possibilità di chiedere l'annullamento dello stralcio dei debiti contributivi.**

**NB:** l'annullamento dello stralcio torna a rendere dovute le relative sanzioni civili.

Tale facoltà, fermo restando il rispetto delle norme in materia di prescrizione della contribuzione previdenziale, può essere esercitata qualora, alla data dell'annullamento automatico, risulti verificata la titolarità dell'Istituto a ricevere il pagamento dei debiti stralciati.

A tale fine, il riconteggio potrà essere richiesto se alla suddetta data i debiti annullati risultavano oggetto:



- di rateizzazione concessa dall'agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;
- di procedimento giudiziale teso ad accertare la fondatezza della pretesa dell'Istituto;
- di intimazione di pagamento/azioni esecutive dell'agente della riscossione.

La domanda di annullamento ai fini ripristino della propria posizione contributiva si presenta all'INPS: **entro il 10 novembre 2023**.

La domanda da presentarsi all'INPS richiede l'indicazione di diverse informazioni, tra le quali:

- indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito (in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio)
- selezionare la modalità di pagamento dell'importo dovuto a seguito della richiesta di annullamento: unica soluzione oppure rateale
- dichiarare (solo se la domanda riguarda lo stralcio ex L. n. 197/2022) l'importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2023.

A seguito della presentazione della domanda, l'INPS procederà

- a determinare gli importi dovuti
  - a titolo di contribuzione obbligatoria
  - a titolo di sanzioni civili fino
- a notificare l'esito al richiedente.

Il pagamento dell'importo così rideterminato deve essere eseguito, a seconda della scelta fatta in sede di domanda:

- **in unica soluzione o in rate mensili di pari importo;**
- **entro e non oltre il 31 dicembre 2023.**

**Il ripristino della posizione contributiva ci sarà solo con il pagamento integrale** dell'importo dovuto a seguito del riconteggio notificato. In caso di versamento parziale, il ripristino non ci sarà e le somme pagate saranno rimborsate in assenza di ulteriori e diverse situazioni debitorie.

- ⇒ Chi è interessato a procedere con la domanda, **dati i tempi strettissimi imposti dall'INPS**, è pregato di contattare lo Studio entro il 3 novembre prossimo in modo da poter gestire la pratica.

Cordialmente

Studio Duò e Associati